



Prot. 5117

Montecreto 25.10.2024

## ORDINANZA PERMANENTE N. 5 DEL 25.10.2024

### IL SINDACO

#### Richiamati:

- Articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall’art. 7, 3° del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;
- il Regolamento Forestale n° 3 del 01/08/2018;
- lo Statuto Comunale

**Vista** la necessità di garantire la pubblica incolumità sulla viabilità comunale, con particolare riferimento alle alberature aggettanti e sporgenti all’esterno delle proprietà private ed invadenti sia la sede stradale che gli impianti collegati (pubblica illuminazione, reti elettriche, telefoniche ecc.);

**Rilevato** che lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti nel territorio comunale, risultano presenti alberi di alto fusto e/o siepi poste a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quello stabilito dagli articoli 892 e 893 del Codice Civile e/o con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;

**Considerato** che durante tutto l’anno e in particolare nel periodo invernale ed estivo, caratterizzato da un’alta frequenza di persone in villeggiature e dalla necessità di procedere con una frequente pulizia e manutenzione delle strade pubbliche da neve, foglie ecc, si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o di uso pubblico e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e, in alcuni casi possono costituire elemento di ostruzione alla mobilità pedonale e ciclabile;

**Considerato** inoltre che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all’interno del territorio comunale, in particolare quelle all’interno dei centri abitati;

**Ritenuto** pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;

#### Richiamati:

- gli. artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice civile;



- gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto Legislativo 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare l'art. 29 del decreto legislativo 285/1992, che dispone:  
"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.  
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile..."
- L'art. 6, comma 1 lettera f) del Regolamento Forestale n° 3 del 01/08/2018, che in particolare dispone l'esenzione da autorizzazione e da obbligo di comunicazione *"gli interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal codice della strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile"*

**Considerati** i rischi di:

- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di legge, potrebbero invadere la viabilità pubblica e di uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione, per i cittadini e comunque interferenza sulla regolarità della mobilità/viabilità;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la viabilità pubblica che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione, possibile propagazione degli incendi stessi ad aree più vaste;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Rilevata** la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare, pedonale e ciclabile nel territorio del Comune di Montecreto derivanti dalla mancata manutenzione e cura delle aree adottando i relativi provvedimenti dirigenziali;

**Ritenute** sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento finalizzato a:

1. monitorare costantemente lo stato dell'arte e prevenire eventuali disagi e pericoli;
2. garantire che la circolazione di persone e mezzi, oltre che lo svolgimento dei pubblici servizi, sulla viabilità ricadente sul territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;
3. garantire altresì il mantenimento generalizzato del decoro urbano sul territorio comunale, sia di parte pubblica che privata, finalizzata a ridurre il rischio di diffusione di specie arboree infestanti sul territorio e la conseguente proliferazione di animali selvatici o topi e altre specie animali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;

**ORDINA**

Ai proprietari di aree limitrofe alla viabilità comunale, provinciale e statale ricadente sul territorio comunale di Montecreto, nonché a tutti gli usufruttuari, conduttori, curatori, possessori o detentori, a qualunque titolo, di aree agricole o verdi incolte o non mantenute, agli amministratori di stabili con



annesse aree verdi condominiali o pertinenziali, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili o conduttori di strutture turistiche, commerciali e artigianali di:

- provvedere alla costante cura e manutenzione degli alberi, delle piante e siepi che si protendano oltre il confine privato affinché possano essere evitati eventuali problemi di mobilità e viabilità, sia di tipo carrabile che pedonale o ciclabile;
- adottare ogni azione possibile, in particolare monitorando la stabilità delle piante, al fine di prevenire eventuali rischi;
- verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità ed eventuale interruzione della viabilità pubblica e dei pubblici servizi;
- verificare ed eliminare i fattori di rischio di pericolo incendio e loro propagazione provvedendo alla costante pulizia, cura e manutenzione delle aree;
- procedere alla rimozione immediata di rami o alberi eventualmente caduti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico;
- provvedere ad effettuare i necessari e periodici interventi di pulizia e mantenimento in decoro finalizzati alla riduzione di eventuali possibili pericoli per la pubblica incolumità, igiene pubblica e pericolo incendi, procedendo in particolare al taglio dell'erba con rimozione degli sfalci, la raccolta dei rifiuti esistenti, con particolare riferimento alle aree interne ai centri urbani territoriali e alle aree limitrofe ai centri urbani stessi;

### AVVERTE

- che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi continua, in forza della natura delle norme sopra richiamate;
- che i trasgressori saranno puniti:
  - con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del d.lgs. 285/1992, da 173,00 euro a 694,00 euro (pagamento entro 60 gg dalla notifica, 173,00 euro e pagamento effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione ridotto al 30% pari a 121,10 euro), oltre le spese del procedimento;
  - ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e dal codice della strada, con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7bis, 1bis, d.lgs. 267/2000, per quanto negli articoli su citati non previsto, da euro 25,00 a euro 500,00;
- che i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero manifestarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza;
- che nelle operazioni di taglio e/o potatura di che trattasi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni possibile pericolo alla circolazione;
- che gli interessati dovranno mantenere monitorata la situazione costantemente nel tempo e rispettare le distanze di sicurezza delle alberature dalla viabilità pubblica o di uso pubblico;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i (nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR n 495 del 16/12/1992 e s.m.i (regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione dei lavori che ne comportino l'ingombro. Nel caso sarà cura dell'interessato, prima dell'inizio dei lavori, presentare apposita istanza di



autorizzazione concordando con l'Area Tecnica del Comune di Montecreto e gli uffici di Polizia Locale i tempi e le modalità di esecuzione delle opere necessarie;

- che, qualora persistesse l'inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere alla pulitura addebitandone le spese agli obbligati, fatta salva ogni ulteriore responsabilità.

### DISPONE

- Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.
- Che gli Enti proprietari o detentori delle strade pubbliche vigilino e segnalino tempestivamente a questa Amministrazione eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;
- Che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (indirizzo: [www.comune.montecreto.mo.it](http://www.comune.montecreto.mo.it));
- Che la presente ordinanza sia divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Montecreto, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

### AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Emilia Romagna, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale

IL SINDACO

Giuseppe Ballotti

Originale firmato digitalmente a norma delle disposizioni vigenti  
DPR n. 445/2000; D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.)